



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 84 del 20.11.2020

<p>Progetto:</p>	<p><i>Parere Tecnico</i></p> <p>Aeroporto di Alghero – Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale, realizzazione nuova sala arrivi e realizzazione collegamento intermedio – Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo depositato per la verifica di ottemperanza alla Condizione n. 2 della Determinazione Direttoriale al Registro Decreti n. 81 del 29/03/2017</p> <p>ID_VIP: 5107</p>
<p>Proponente:</p>	<p>ENAC</p>

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2020 n. 7 di nomina del Presidente della Commissione VIA e VAS e dei Coordinatori delle Sottocommissioni e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS;

PREMESSO che:

- l’Ente ENAC, con nota prot. n. 144579 del 19/12/2019, ha presentato, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/2006, istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 impartita con la Determinazione Direttoriale al Registro Decreti n. 81 del 29/03/2017, con la quale è stata determinata l’esclusione da procedura di VIA, con prescrizioni, per il progetto “Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale, realizzazione nuova sala arrivi e realizzazione collegamento intermedio” dell’Aeroporto di Alghero;
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione II ex DVA confluita nella Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione V) con prot. n. 33051/DVA in data 19/12/2019;
- la Divisione II ex DVA confluita nella Divisione V con nota prot. n. MATTM/14577 del 28/02/2020 ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica precisando che la documentazione relativa al procedimento è consultabile sul portale delle valutazioni ambientali;
- detta nota sulla procedibilità è stata trasmessa dalla Divisione V alla attuale Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS insediatasi in data 25/05/2020 (d’ora innanzi: Commissione) con nota prot. n. MATTM U. 0079258 del 07/10/2020

acquisita con prot. CTVA I.0003133 del 08/10/2020, con la quale la Divisione V ha comunicato che i termini del procedimento sono stabiliti dall'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, allegando pure l'istanza ENAC acquisita dalla Divisione V con prot. n. 33051/DVA in data 19/12/2019;

RILEVATO che per il progetto in questione:

- con la Determinazione Direttoriale al Registro Decreti n. 81 del 29/03/2017 è stata decretata la compatibilità ambientale del progetto “Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale, realizzazione nuova sala arrivi e realizzazione collegamento intermedio” dell'Aeroporto di Alghero, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale n. 2 (indicata nell'art. 1 del provvedimento) di seguito riportata:

Numero prescrizione	2
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	“In fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, presentare, ai fini dell'approvazione, il Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo (PUT) redatto ai sensi del DM 161/2012”
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	-----

- nel medesimo provvedimento, l'esclusione da VIA è subordinata, oltre che alla necessaria ottemperanza delle prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e paesaggio e della regione Sardegna di cui ai rispettivi pareri citati nelle premesse del provvedimento, anche alla condizione n. 1, la cui verifica di ottemperanza (sempre Ante operam-Fase di progettazione esecutiva) è assegnata alla Regione Autonoma della Sardegna: “L'espianto e il reimpianto degli alberi di ulivo dovrà essere autorizzato dall'amministrazione competente ai sensi della L. R. n. 9 del 12 giugno 2006, art. 35, comma 1, lett. b)”;
- la citata Determinazione Direttoriale al Registro Decreti n. 81 del 29/03/2017 acquisisce il parere della Commissione n. 2345 del 24 marzo 2017, prot. n. 7209/DVA del 27/03/2017, che ne diventa parte integrante;

RILEVATO che:

- il presente parere, per effetto della nota prot. n. MATTM U. 0079258 del 07/10/2020 della Divisione V alla Commissione, acquisita con prot. CTVA I.0003133 del 08/10/2020, ha per oggetto l'esame della documentazione consistente nel “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, trasmesso dal soggetto

richiedente ENAC con nota prot. n. 144579-P del 19/12/2019, acquisita dalla ex DVA con prot. n. 33051 del 19/12/2019;

CONSIDERATO che:

- la verifica di ottemperanza richiesta per la prescrizione n. 2, indicata nella citata Determinazione Direttoriale al Registro Decreti n. 81 del 29/03/2017, si riferisce ad un progetto (“Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale, realizzazione di una nuova sala arrivi e realizzazione collegamento intermedio” dell’Aeroporto di Alghero) che si identifica con il complesso di interventi di breve termine del Master Plan 2030 dell’Aeroporto medesimo, attualmente in fase di istruttoria VIA come procedura ID_VIP 4930, con istanza presentata dalla società proponente ENAC in data 14/10/2019;
- il Master Plan 2030 dell’Aeroporto di Alghero (o Piano di Sviluppo Aeroportuale) è stato redatto dalla società di gestione dell’Aeroporto di Alghero SOGEAAL s.p.a. e approvato dall’ENAC con prot. n. 116964-P del 17/11/2017, con la volontà di progettare lo sviluppo dell’Aeroporto con orizzonte temporale 2016-2030, a seguito delle necessità di adeguamento alle previsioni di traffico per gli anni futuri. Gli interventi di adeguamento e potenziamento di tutte le infrastrutture di servizio sono improntati a criteri di razionalizzazione, efficienza, sicurezza ed economicità operativa e gestionale. Accanto a tali interventi si inseriscono delle precise azioni rivolte ad un recupero urbanistico-architettonico-ambientale delle aree marginali (quali, ad esempio, l’area ex inceneritore). Gli investimenti necessari alla realizzazione degli interventi previsti saranno sostenuti sulla base di una scansione temporale che permetterà di adeguare la capacità infrastrutturale e di servizi offerti dello scalo compatibilmente con l’aumento del traffico aereo. Il progetto, in sintesi, prevede la riqualifica e l’adeguamento delle infrastrutture air side e land side, il miglioramento dei livelli di servizio all’utenza armonizzando la realizzazione delle nuove opere su un orizzonte temporale di breve-medio periodo, con la seguente scansione temporale:
 - a breve termine (da 0 a 4 anni): investimenti di ampliamento e riconfigurazione della viabilità aeroportuale, realizzazione della nuova sala arrivi e realizzazione del collegamento intermedio Aerostazione;
 - a medio termine (5-10 anni): interventi di adeguamento della capacità sistema bagagli da stiva, adeguamento impianto trattamento acque reflue e riqualifica accessibilità veicolare aree doganali;
 - a lungo termine (10-15 anni): interventi per la strada perimetrale di attraversamento raccordo Echo, demolizione casa colonica ed inceneritore; ampliamento resa; stazione di servizio/autolavaggio.
- La società di gestione SOGEAAL s.p.a., a fronte di fondi disponibili erogati dalla comunità europea, ha sviluppato i progetti preliminari degli interventi di breve termine i quali sono stati sottoposti nel 2015 alla citata Verifica di Assoggettabilità a VIA, che, come richiamato sopra, ha dato esito di esclusione con prescrizioni da ottemperare; tali progetti coincidono con quelli della procedura in oggetto e, successivamente all’esito della procedura di esclusione, sono stati sviluppati previo espletamento di gara pubblica di appalto a livello di progetto definitivo e sottoposti alla procedura approvativa nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 21/11/2017 alla presenza degli Enti interessati;

Per quanto riguarda la conformità della documentazione depositata rispetto a quanto disposto dalla condizione ambientale n. 2

RILEVATO che:

- Preliminarmente il proponente ENAC, tramite la Società SOGEAAL s.p.a., aveva chiesto al MATTM (con nota 3983 del 5/11/2019), ai fini della presentazione del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo (PUT), da redigere ai sensi del DM 161/2012, di poter applicare l'art. 22 del DPR 120/2017;
- A tale richiesta, il MATTM ha risposto negativamente, con nota prot. n. 30290/DVA del 20/11/2019, sulla base del fatto che, indipendentemente dall'esclusione del progetto dalla VIA, lo stesso rimane pur sempre ascrivibile alla tipologia di cui al punto 10 dell'Allegato II, parte seconda, del D. Lgs. 152/2006 (punto 10 denominato "Opere relative a...aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza");
- Con la nota ENAC acquisita dalla ex DVA con prot. n. 33051 del 19/12/2019 la società ha depositato il documento denominato "*Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e delle rocce da scavo, escluse dalla disciplina dei rifiuti*" (codice elaborato 19_PR19_ALG_04_02_GEO_03), afferente agli "Studi Generali, Geologia e Idrogeologia" del Progetto esecutivo, elaborato dalla società SP LAB S.A.S. di Sambiagio Maria & C di Ploaghe, Via Serras 16, 07017 (SS), avente in allegato la Relazione descrittiva, la Relazione Geologica ed Idrogeologica e la Relazione "Servizio di prelievo e analisi per campionamento da eseguirsi su Terreno a fine riutilizzo Agronomico Terre e Rocce da Scavo" comprensiva di rapporti di Analisi chimico fisiche;
- Con la medesima nota ENAC acquisita dalla ex DVA con prot. n. 33051 del 19/12/2019 la società ha inoltre evidenziato che intende operare "in regime degli art. 185 del D.lgs. 152/06 per il materiale di riutilizzo in situ (circa il 50%) e con riferimento all'art. 183 per il materiale conferito a discarica (restante 50 %), conseguentemente nessun materiale verrà conferito in un sito autorizzato per terre e rocce da scavo come sottoprodotti, avvalendosi dell'art. 184-bis D. Lgs. 152/06."
- Nella premessa del Piano presentato, a pagina 6, si afferma infatti che, "da un'analisi più approfondita e a seguito di ulteriori analisi e studi, è scaturito che il vincolo n. 2 [prescrizione del Decreto n. 81 del 29/03/2017] non può avere riscontro", in quanto "come meglio descritto nel progetto esecutivo...non si prevede di utilizzare le 'terre e rocce da scavo' come sottoprodotti fuori dall'area di cantiere"; infatti, "l'impresa non intende conferire a nessun sito autorizzato le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, avvalendosi dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006" e "opererà nel regime degli art. 185 del D. Lgs. 152/2006 per il materiale riutilizzato in situ e con riferimento all'art. 183 per il materiale conferito in discarica"; inoltre, si afferma anche che, "fermo restando l'assunzione fatta con la nota 3983 del 5/11/2019, in cui la società SOGEAAL s.p.a farà riferimento al D.P.R. n. 120/2017, e considerata la volontà di operare secondo l'art. 185 che esplicita quanto segue: «Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto (...): b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato»; pertanto, "si procederà presentando il 'Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti' in conformità all'art. 24 D.P.R. n. 120/2017 per l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti";

- Il “Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” risulta articolato nei seguenti punti e con i seguenti contenuti:
 - Richiamo della normativa e delle raccomandazioni tecniche di riferimento (a livello nazionale e regionale) e della documentazione del progetto esecutivo cui il Piano stesso si riferisce;
 - Descrizione generale e dettagliata delle opere relative al progetto, con indicazione specifica degli interventi di: pavimentazione bretella SP 44, rotonda ed incroci a raso, anello principale della viabilità interna; realizzazione di percorsi pedonali coperti; realizzazione di pensiline a copertura di posti auto; pensiline sosta autobus-terminal; percorsi tattilo-planari e barriere architettoniche; individuazione posto auto semplificata mediante segnaletica; riconoscibilità posto auto mediante opere a verde;
 - Inquadramento ambientale del sito, dal punto di vista territoriale, geologico (sia per l’assetto geologico di area vasta che per la geologia locale e l’assetto geostrutturale), geomorfologico, idrologico e di destinazione d’uso;
 - Piano di caratterizzazione Terre e Rocce da Scavo, con l’indicazione delle volumetrie di scavo previste e delle condizioni di trasporto delle terre e rocce all’interno del sito produttivo;
 - Allegati di riferimento per una maggiore completezza di informazioni riguardo al Progetto esecutivo: Relazione descrittiva parte generale del Progetto esecutivo; Relazione geologica ed idrogeologica; Relazione “Servizio di prelievo e analisi per campionamento da eseguirsi su Terreno a fine riutilizzo Agronomico Terre e Rocce da Scavo”, comprensivo di rapporti di Analisi chimico fisiche;
- In particolare, per quanto riguarda la parte relativa al Piano di caratterizzazione Terre e Rocce da Scavo, la società SOGEAAL s.p.a. ribadisce che il presente “Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” “sostituisce” il Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo (PUT) indicato nella prescrizione n. 2, in quanto “consente di gestire la quota parte del terreno derivante degli scavi all’interno dell’area di cantiere e la restante di conferirlo a discarica”; e che “per poter operare secondo l’art. 185 bisogna rispettare quanto riporta il testo del D.L n.2 del 2012 art. 3, comma 2 : <<Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell’applicazione dell’art. 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’art. 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. (omissis)>>”;
- La caratterizzazione ha interessato l’area di espanto degli uliveti che è solo una quota parte del progetto, a motivo del fatto che solo il terreno della medesima zona verrà riutilizzato all’interno del sito, come terreno vegetale per le aree verdi e come “rintombamento” di alcune opere: mentre per la restante zona interessata dall’opera, attualmente occupata dalla viabilità esterna e dagli attuali parcheggi, gli scavi e i materiali prelevati da tali zone verranno direttamente conferiti a discarica;

- Il metodo di campionamento utilizzato segue quanto indicato nell'allegato 9, parte B, tabella 8.1 del D.P.R. n. 120/2017, scegliendo di utilizzare una griglia rettangolare e un numero di campioni pari a 10 sufficienti per coprire la superficie interessata (inferiore ai 25.000 mq) dal prelievo del materiale per il riutilizzo in loco; dalle analisi dei dati analitici (la procedura specifica di analisi e le analisi eseguite sono contenute nell'allegato al Piano), risulta che i parametri analizzati rientrano nei valori limite della Tabella 1, colonna B, dell'allegato V alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 per i siti ad uso Commerciale ed industriale e quindi conformi alla destinazione d'uso del progetto: ART. 37 - SOTTOZONA G8: AEROPORTUALE del PGR;
- Per quanto riguarda le volumetrie di scavo previste, nel Piano si rileva che il progetto di ampliamento dell'Aeroporto prevede uno scavo totale, da computo del progetto esecutivo, pari a 18603,03 mc (per mc si intenda: m³) derivanti da scavi di sbancamento e scavi a sezione ristretta; di questi 18603,03 mc solo 9180,31 mc verranno riutilizzati in cantiere per rinverdire le aree piantumate e le aree verdi e per i "rintombamenti", mentre i restanti 9422,72 mc verranno conferiti in discarica; il materiale da riutilizzare in cantiere sarà stoccato all'interno dello stesso, non trattandosi di rifiuto, e visti gli esiti dei test di cessione, lo stesso potrà rimanere depositato sino al suo riutilizzo e comunque entro la fine del termine delle lavorazioni, previste in 500 giorni; tutto il materiale in eccesso andrà, invece, conferito a discarica secondo le modalità previste dall'art. 183 e dal D. Lgs. 152/2006 per i rifiuti con codice CER 17.05.04.; all'interno delle azioni del Piano di gestione delle materie – codifica "19 PR 19 ALG 04 02 GEO 01 A" vengono indicate tutte le discariche che possono ricevere il rifiuto e le modalità di conferimento;
- Per quanto riguarda il trasporto delle terre e rocce da scavo all'interno del sito produttivo, essendo il progetto riferito ad un cantiere unico, attraversato dalla SP 44, il Piano prevede l'utilizzo del Documento di Trasporto (DDT), come indicato dall'art. 6 dell'allegato 7 del D.P.R. 120/2017, pur non essendo richiesto dalla normativa nei casi di riutilizzo all'interno di un sito produttivo; all'interno del DDT sarà indicata la sezione di prelievo e l'area di deposito all'interno del sito produttivo, così da consentire un maggior controllo dei prelievi stessi;

CONSIDERATO E VALUTATO che:

- Il Parere della Commissione n. 2345 del 24 marzo 2017, parte integrante della Determinazione Direttoriale al Registro Decreti n. 81 del 29/03/2017, riporta che il Proponente prevede il riutilizzo in sito ed eventualmente in altri siti dei materiali di scavo, valutando pertanto necessaria la redazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, richiesto con la prescrizione n. 2 del parere medesimo, recepita come condizione ambientale n. 2 nel provvedimento indicato;
- Non applicandosi il regime transitorio di cui all'art. 27 del DPR 120/2017 che ha abrogato il DM 161/2012, il Piano di Utilizzo è disciplinato dall'art. 9 del DPR 120/2017 nell'ambito del Titolo II che regola le terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto e del Capo II che regola le produzioni dei materiali di scavo in cantieri di grandi dimensioni;
- La presentazione del Piano di Utilizzo non può essere elusa richiamando l'art. 22 del DPR 120/2017, che disciplina le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni di progetti non sottoposti a VIA, giacché questo progetto, ancorché ritenuto non assoggettabile alla VIA con Determinazione Direttoriale al Registro Decreti n. 81 del 29/03/2017, rientra in tipologia di opere di cui al punto 10 dell'Allegato II, parte seconda, del D. Lgs. 152/2006;

- La presentazione del Piano di Utilizzo non può essere altresì elusa “sostituendo” detto elaborato, i cui contenuti sono specificamente regolamentati dall’Allegato 5 del DPR 120/2017, con il Piano Preliminare di utilizzo la cui presentazione, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del DPR 120/17, è ammessa in fase di stesura dello studio di impatto ambientale per le opere soggette a VIA;
- Il progetto escluso dall’assoggettabilità alla procedura di VIA con Determinazione Direttoriale al Registro Decreti n. 81 del 29/03/2017 è stato subordinato espressamente alla presentazione del Piano di Utilizzo, sulla base della previsione del riutilizzo in sito ed eventualmente in altri siti dei materiali di scavo, quindi sulla base di previsioni progettuali sostanzialmente diverse da quelle che si dichiara di aver adottato successivamente, rispetto alle quali la verifica della eventuale non sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi non si è potuta compiere, riguardando il provvedimento citato le precedenti modalità di gestione dei materiali di scavo;
- Il Proponente dichiara nel Piano preliminare di utilizzo che dei 18.603,03 m³ complessivamente scavati, i 9.180,31 m³ prodotti dall’area di espianto degli uliveti verranno riutilizzati in sito per rinverdire le aree piantumate e le aree verdi e per non meglio precisati “rintombamenti”, mentre i restanti 9.422,72 m³ prodotti dalle aree attualmente occupate dalla viabilità esterna e dagli attuali parcheggi verranno conferiti in discarica;
- Il Proponente dichiara nel Piano preliminare di utilizzo che la superficie interessata dagli scavi nell’area di espianto degli uliveti è inferiore a 25.000 m², mentre la profondità di scavo non è esplicitata, ma desumibile dal volume dichiarato di 9.180,31 m³ e dalla superficie inferiore a 25.000 m² come verosimilmente inferiore a 2 m dal piano campagna;
- I 10 punti di prelievo individuati sono da ritenersi sufficienti, ma non la caratterizzazione eseguita su un solo campione per ciascun punto d’indagine, anziché su almeno due campioni per punto d’indagine come richiesto dall’Allegato 2 del DPR 120/2017 nel caso di scavi a profondità inferiori a 2 metri dal piano campagna, quali quello di progetto;
- I 10 campioni caratterizzati, in numero insufficiente rispetto ai 20 necessari, indicano secondo quanto riportato che per i parametri analizzati i valori sono inferiori ai valori limite della colonna B della Tabella 1, allegato V alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e dunque conformi all’utilizzo nei siti ad uso Commerciale ed industriale della destinazione d’uso del progetto;
- Il Proponente afferma nel Piano Preliminare di utilizzo che, visti gli esiti dei test di cessione, di cui tuttavia non è fornita documentazione probatoria, lo stesso rimarrà depositato sino al suo riutilizzo;
- Non è chiaro se detti test di cessione siano stati eseguiti per la presenza di terreni di riporto rinvenuti evidentemente in altri siti, dal momento che dai 4 sondaggi eseguiti nella campagna 2015 e dal sondaggio eseguito nel 2019 tutti entro l’area di espianto degli uliveti, non è emersa la presenza di terreni di riporto ma di terreno agricolo, mentre invece nei 6 sondaggi eseguiti nel 1999 nell’area oggi occupata dall’edificio aeroportuale posto ad Ovest dell’uliveto oltre la strada i terreni di riporto furono rinvenuti, ma non è noto se e quale tipo di caratterizzazione sia stata eseguita;
- Il presupposto per l’applicazione dell’art. 24 del DPR 120/2017, che consente la predisposizione del Piano Preliminare di utilizzo unicamente durante la fase di stesura dello studio di impatto ambientale propria della procedura di VIA, è il riutilizzo nello stesso sito di produzione delle terre e rocce di scavo;
- Il Piano Preliminare di utilizzo mostra la planimetria delle superfici verdi e piantumate previste dal progetto che, in prevalenza, sono ubicate in aree che risultano esterne al cantiere

del sito di produzione ubicato attualmente in corrispondenza dell'uliveto, aree esterne attualmente adibite a parcheggi dell'aeroporto e separate dall'uliveto da strada di pubblico scorrimento, con ciò venendo meno il presupposto del riutilizzo nello stesso sito di produzione.

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

Relativamente al progetto *“Aeroporto di Alghero – Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale, realizzazione nuova sala arrivi e realizzazione collegamento intermedio”*:

Il suddetto progetto è stato ritenuto non assoggettabile alla procedura di VIA con Determinazione Direttoriale al Registro Decreti n. 81 del 29/03/2017. In ordine alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 2 della suddetta Determinazione Direttoriale, l'istanza (acquisita con prot. n. 33051/DVA in data 19/12/2019 dichiarata procedibile dalla Divisione V con nota prot. n. MATTM/14577 del 28/02/2020 con la quale ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica), é stata trasmessa dalla Divisione V alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS con nota prot. n. MATTM U. 0079258 del 07/10/2020 acquisita con prot. CTVA I.0003133 del 08/10/2020. Dall'esame della documentazione prodotta si rileva che il *“Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e delle rocce da scavo, escluse dalla disciplina dei rifiuti”* non è conforme al Piano di utilizzo richiesto dalla condizione ambientale sulla base della previsione del riutilizzo in sito ed eventualmente in altri siti dei materiali di scavo, eventualità confermata dalla scelta di riutilizzare le terre di scavo anche in aree esterne non afferenti al sito del cantiere di produzione. Pertanto, si ritiene la condizione ambientale n. 2 non ottemperata.

-